



TRIBUNALE DI MASSA
Presidenza

Oggetto: istituzione dell'Elenco dei mediatori familiari (art. 12bis disp. att. c.p.c.)

Gli artt. 12bis e ss. disp. att. c.p.c. introdotti dal D.L.vo 149/22 prevedono l'istituzione presso ogni tribunale di un Elenco di mediatori familiari.

L'Elenco è formato da un comitato presieduto dal presidente del tribunale e composto dal procuratore della repubblica e da un mediatore familiare designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico) che esercita la propria attività nel circondario di questo tribunale.

L'Elenco è permanente ed ogni quattro anni il comitato provvede alla sua revisione.

Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco coloro che siano iscritti da almeno cinque anni ad una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Ministero dello Sviluppo Economico), siano forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere e siano di condotta morale specchiata.

Alla tenuta dell'Elenco si applicano le norme di cui agli artt. 5, 14, 17, 19, 20 e 21 disp. att. c.p.c. in quanto compatibili.

La domanda per l'iscrizione all'Elenco deve essere presentata al presidente del tribunale e può essere compilata utilizzando il modello allegato.

Nella domanda, devono essere indicati: cognome e nome del richiedente; data e luogo di nascita; codice fiscale; residenza e indirizzo dello studio professionale.

Nella domanda, il richiedente deve anche autocertificare – con dichiarazione sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 38 e 46 DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) - l'assenza di condanne penali per delitti non colposi o a pena che importi l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici; l'assenza di provvedimenti di condanna in sede disciplinare; l'attuale iscrizione da almeno cinque anni ad una associazione professionale di mediatori familiari autorizzata a rilasciare l'attestato ai sensi dell'articolo 7 legge 4/2013. Inoltre, deve assumere l'impegno di comunicare entro trenta giorni al Tribunale l'eventuale perdita dei requisiti prescritti o la sopravvenienza di cause ostative all'iscrizione.

Alla domanda, devono essere allegati i seguenti documenti:

- estratto dell'atto di nascita;
- certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
- certificato di residenza nella circoscrizione di questo tribunale;
- attestazione rilasciata dall'associazione professionale ai sensi dell'articolo 7 legge 4/2013 anche al fine di dimostrare l'iscrizione da almeno cinque anni;
- i titoli e i documenti che l'aspirante intende allegare per dimostrare la sua formazione e specifica competenza.

In alternativa, il richiedente può autocertificare i predetti requisiti mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 38 e 46 DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) nei limiti di cui al modulo che si allega.

Sulle domande di iscrizione, decide il comitato di cui sopra composto dal presidente del tribunale, dal procuratore della repubblica e dal mediatore familiare designato.

Qualora le associazioni di mediatori familiari dovessero designare più di un rappresentante, verrà chiamato a comporre quello avente la maggiore anzianità di iscrizione ad un'associazione professionale di cui alla legge 4/2013 o in subordine ad altra associazione professionale del settore della mediazione o in ulteriore subordine con la maggiore anzianità professionale documentata.

Al fine della istituzione dell'Elenco e del primo popolamento, deve essere fissata una data entro cui le associazioni dei mediatori familiari dovranno comunicare il nominativo del loro rappresentante al fine della composizione del comitato ed una data successiva entro cui presentare le domande di iscrizione all'Elenco.

Tanto premesso,

invita i professionisti interessati a presentare entro il giorno 31/8/23 le eventuali domande di iscrizione all'Elenco in oggetto secondo i modelli allegati e nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 12quater e 12quinques disp att. c.p.c. a mezzo pec all'indirizzo prot.tribunale.massa@giustiziacert.it.

invita le associazioni dei mediatori familiari inserite nell'elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Ministero dello Sviluppo Economico) a comunicare, a mezzo pec all'indirizzo prot.tribunale.massa@giustiziacert.it, entro il giorno 15/7/23 il nominativo del rispettivo rappresentante al fine di consentire la completa costituzione del comitato.

Dispone l'inserimento del presente provvedimento e degli allegati nel sito internet del Tribunale sia nella parte relativa alle novità (news) sia in apposita sezione (finestra).

Dispone la comunicazione del presente provvedimento al Procuratore della Repubblica, alle Associazioni dei mediatori familiari inserite nell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) e per conoscenza al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Massa.

Si allegano modelli di domanda di iscrizione e di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Il Presidente f.f.
Ermanno De Mattia

